

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to Testini Mauro



**IL SEGRETARIO**

F.to Caforio Dr. Onofrio

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. 269 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, 18 GIU. 2021



**Il Funzionario incaricato**

F.to il Funzionario incaricato

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 18 GIU. 2021 al 3 LUG. 2021;

è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 18 GIU. 2021



**Il Segretario Comunale**

F.to Caforio Dr. Onofrio

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO**

Addì, 18 GIU. 2021

**Il Funzionario incaricato**



**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

(*Rossini Paola*)



**COMUNE DI VIONE**

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

**Deliberazione n. 14/21**

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*Adunanza di PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA*

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 DELLA TARI SECONDO I CRITERI PREVISTI DAL NUOVO METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021.**

L'anno duemilaventuno, addì **TRENTUNO** del mese di **MAGGIO** alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

| Componenti del Consiglio Comunale | Presenti | Assenti  |
|-----------------------------------|----------|----------|
| - TESTINI MAURO – Sindaco         | X        |          |
| - TOMASI STEFANO - Vice Sindaco   | X        |          |
| - STERLI LUIGI                    | X        |          |
| - TADDEI DAVIDE                   | X        |          |
| - PEDROTTI MARIA                  | =        | X        |
| - RIVA ANDREA                     | =        | X        |
| - BONAVETTI STEFANIA              | X        |          |
| - CATTANEO ENRICO                 | X        |          |
| - FERRARI ENRICO                  | X        |          |
| - RIVA SERENA                     | X        |          |
| - TOGNI ILARIA                    | X        |          |
| <b>TOTALI</b>                     | <b>9</b> | <b>2</b> |

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Caforio Dr. Onofrio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Testini Mauro, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 5 dell'ordine del giorno.

## DELIBERAZIONE DI C.C. N. 14 DEL 31 MAGGIO 2021

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 DELLA TARI SECONDO I CRITERI PREVISTI DAL NUOVO METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021.**



### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO CHE:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga» ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

**VISTA** la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

**DATO ATTO** che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

**ATTESO** che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019, eventuale quota a copertura della componente RCND<sub>rv</sub> e quota residua del conguaglio derivante dal ricorso alla deroga ex DL 18/2020;

**DATO ATTO** che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

**ATTESO** che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

**PRESO ATTO** che l'Ente territorialmente competente è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

**DATO ATTO** che nella Regione Lombardia, in cui rientra il Comune di Vione, gli Enti di governo dell'Ambito non sono stati costituiti ed è pertanto il Comune che deve provvedere all'approvazione del PEF;

**VISTO** l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

**DATO ATTO** d'altro canto che l'articolo 30, comma 5, del D.L. Sostegno 22.03.2021 n. 41, nel testo definitivo come convertito, con modificazioni, in Legge 21.05.2021 n. 69, prevede che, limitatamente all'anno 2021, i Comuni possono approvare il PEF 2021 entro il termine del 30 Giugno 2021;

**DATO ATTO** che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

**VISTO** lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato poi con le voci inserite direttamente dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dallo stesso, da cui risulta un valore delle entrate tariffarie 2021 da approvare, quale valore massimo, pari ad € 203.112,00;

**DATO ATTO** che nella Relazione illustrativa di accompagnamento al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

**PRESO ATTO** della "validazione" acquisita a prot. 1167 il 15.04.2021 relativa al suddetto Piano economico finanziario, concretizzatasi attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, da cui risulta che sono stati verificati:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

**RITENUTO** per quanto sopra di approvare il citato Piano economico finanziario e la relativa Relazione di accompagnamento, nonché di trasmettere gli stessi all'ARERA - corredati dall'ulteriore documentazione richiesta dall'Autorità stessa e che sta alla base della predisposizione del PEF in argomento - ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

**VISTO** il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 così come introdotto dal D. L. n. 174/2012;

**CON VOTI** unanimi e favorevoli, espressi nei modi di Legge;

### DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, che viene allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI APPROVARE** la "Relazione di accompagnamento al PEF 2021", che viene anch'essa allegata alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI DARE ATTO** che il valore delle entrate tariffarie determinate dal Comune di Vione per l'anno 2021 approvato, quale valore massimo, ai sensi del comma 6.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF e del comma 2.3 della deliberazione 57/2020/r/RIF, è pari ad € 203.212,00;
- 4) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio economico e finanziario tutti gli adempimenti necessari per la trasmissione dell'approvato ed allegato Piano economico finanziario (PEF) 2021 all'ARERA;

- 5) **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata;
- 6) **DI DARE ATTO** che sul presente atto deliberativo il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del T.U.E.L. 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012;
- 7) **DI DARE ATTO** inoltre che sul presente atto deliberativo il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153 - 5° comma del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012;
- 8) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs n. 267/2000, con voti unanimi favorevoli espressi dai Consiglieri presenti e votanti, resi nei modi di Legge.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, Chiappini Angela, appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 così come introdotto dal D.L. n. 174/2012.

VIONE, 31.05.2021



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Chiappini Angela

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario, Chiappini Angela, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come introdotto dal D.L. n. 174/2012.

VIONE, 31.05.2021



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Chiappini Angela